

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3502-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**(MARZANO)**

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

**(GASPARRI)**

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**(ALEMANNO)**

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

**(MATTEOLI)**

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**(LUNARDI)**

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

**(SIRCHIA)**

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

**(URBANI)**

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

**(BUTTIGLIONE)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con Atto finale, Allegati, Protocolli e Dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999

---

*Presentato il 20 dicembre 2002*

---

(Relatore: **RIZZI**)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 3502,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esprime

sul testo del provvedimento:

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

il comma 1 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: « 1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 19.970 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE  
(CULTURA, SCIENZA ED ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE  
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE  
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con Atto finale, Allegati, Protocolli e Dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 19.970 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

1. **Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 19.970 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0042970\*